
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENAGO E L'ASSOCIAZIONE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI AGGREGATIVI PER ANZIANI UBICATI NELL'IMMOBILE DI VIA LEVI ,14

PREMESSO che:

- la legge n. 724 del 23/12/1994, che riconosce espressamente (art. 32 comma 8) la facoltà di derogare, in relazione agli "scopi sociali", all'applicazione del canone di mercato per gli immobili del patrimonio comunale indisponibile;
- la Legge n. 266/1991, che sancisce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Legge Regionale n. 1/2008, che egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. IX/1353 del 25/02/2011 che prevede, parimenti, la realizzazione di forme di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore mediante convenzionamento, in un'ottica di collaborazione nella costruzione di un sistema di risposte alle esigenze di servizi e interventi espressi dalle persone;
- lo Statuto Comunale, che cita testualmente: "Il Comune privilegia le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le altre libere forme associative quale elemento fondamentale per le politiche sociali, ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi...";
- il Regolamento degli Istituti di Partecipazione, laddove contempla la facoltà del Comune di assegnare l'uso di beni immobili di proprietà comunale alle Associazioni, mediante stipula di apposita convenzione (art. 44) e anche a titolo gratuito (art. 68);
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2025 che prevede " Il sostegno di ogni iniziativa tesa alla valorizzazione della persona anziana, dei centri anziani e alla promozione delle iniziative a loro dedicate".
- con determinazione n. del , a seguito di selezione pubblica, è stato assegnato, per cinque anni, l'immobile di via Levi, 14 all'Associazione Pro Loco Senago fino al 31/07/2030;

Tutto ciò richiamato e premesso,

L' anno duemilaventicinque addì _____ del mese di _____ presso la residenza
municipale in Senago, via XXIV Maggio n.1

TRA

la Dott.ssa Rosa Sessa, nella sua qualità di Funzionario incaricato, domiciliato per la carica
presso il Comune di Senago (d'ora in poi "Comune") - via XXIV Maggio n. 1,

E

Il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____
nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione _____ (d'ora
in poi "Associazione") e domiciliato per la carica a _____ in via
, _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto il comodato in uso gratuito:

- a) dei locali e relative pertinenze del Centro sociale di via Levi, 14 (come da allegata planimetria);
- b) i beni mobili ivi contenuti.

Art. 2 FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione i locali ed ambienti meglio individuati al precedente articolo, destinati a sede dell'Associazione, per promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati, anziani e pensionati, attraverso iniziative culturali, ricreative, sociali, assistenziali, così come individuate nello Statuto dell'Associazione medesima. L' Associazione utilizzerà gli spazi esclusivamente per svolgere le attività sopra descritte, nel rispetto delle normative vigenti (in particolare in materia di sicurezza), dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La Convenzione ha la durata di 5 anni, rinnovabile per altri 3, dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 ATTIVITA' ED ORARI DI APERTURA

L' Associazione garantisce interventi ispirati a caratteri di lealtà e democraticità in modo apolitico, apartitico e senza distinzioni razziali e religiose.

Il Piano Triennale delle Attività presentato dall'Associazione (ns. prot. _____) e, oltre ai compiti propri dell'Associazione, prevede per la realizzazione degli scopi sociali l'organizzazione di:

- tombolate e altri giochi collettivi;
- attività motorie e ginnastica dolce;
- tornei di giochi (scacchi, carte, ecc.);
- intrattenimenti musicali e danzanti;
- turismo sociale.

Le suddette attività sono elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo.

Le attività proposte potranno prevedere anche la partecipazione economica dei destinatari, ma solo al fine di garantire la sostenibilità economica del progetto, con esclusione dello scopo di lucro.

All'interno dei locali è possibile somministrare bevande e alimenti ai propri soci purché l'Associazione sia in possesso delle relative autorizzazioni.

E' vietata l'installazione di apparecchi elettronici tipo slot machine, videopoker o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza, ai sensi della vigente normativa in materia.

Per garantire le finalità previste dalla presente convenzione, l'Associazione garantisce l'apertura del Centro ai propri soci, nonché un adeguato presidio della struttura, per un minimo di 3 giorni alla settimana per almeno 4 ore al giorno. Sono possibili periodi di chiusura in occasione delle festività natalizie e pasquali e per il mese di agosto.

Art. 5 MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA BENI MOBILI

I locali, le pertinenze e i beni mobili verranno descritti dettagliatamente nel verbale di consegna, compreso di inventario, che sarà sottoscritto tra le parti. Il concessionario accetta l'immobile, i beni inclusi e le relative pertinenze nello stato di fatto in cui si trovano. Gli stessi locali, beni e pertinenze dovranno essere riconsegnati alla scadenza della presente convenzione, nelle stesse condizioni in cui sono stati assegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione restano acquisite al Comune senza obbligo di compenso. Le stesse possono essere eseguite solo previo consenso del Comune, il quale ha comunque diritto di pretendere dall'Associazione il ripristino dei locali nello stesso stato in cui questa li ha ricevuti.

Al termine della convenzione, in contraddittorio tra le parti, verrà redatto apposito verbale di riconsegna dei beni oggetto della convenzione stessa. L'Associazione dovrà risarcire al Comune gli eventuali danni arrecati alle strutture e agli arredi.

Art. 6 GARANZIE E RISARCIMENTO DANNI

L'Associazione garantisce tutti gli obblighi, di qualunque tipo e natura, derivanti dalla presente convenzione, anche mediante costituzione - a titolo di deposito cauzionale infruttifero di un importo di euro 3.000,00 (tremila/00) a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella presente convenzione.

Il deposito cauzionale sarà svincolato alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Associazione dovrà rispondere di tutti i danni causati agli spazi concessi, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione degli spazi, agli utenti ammessi al godimento del bene e a tutti coloro che per qualunque motivo avessero accesso ad esso.

Al proposito l'Associazione dovrà contrarre opportuna polizza per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti dal proprio personale - volontario e non volontario - per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio di tutte le attività gestite.

Tale copertura assicurativa, che comprende anche i danni derivanti dalla conduzione e gestione dei fabbricati, è da rinnovare fino a scadenza della convenzione.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia del rinnovo delle polizze dovranno essere consegnate al Comune entro 15 giorni dal rinnovo delle stesse.

Art. 7 CONCESSIONE DEGLI SPAZI A TERZI

L'Associazione, a carattere saltuario e occasionale, in via non prevalente rispetto alle attività di cui ai punti precedenti, potrà concedere gli spazi oggetto della convenzione, a titolo oneroso, ad associazioni ed enti che perseguano una finalità di carattere sociale, sportiva o di promozione culturale del territorio, previa comunicazione al Comune. E' in ogni caso esclusa la concessione degli spazi per iniziative o attività organizzate da partiti, movimenti politici o religiosi o loro articolazioni funzionali.

Art. 8 RISERVA SPAZI

Il Comune si riserva, per ogni annualità, l'utilizzo, a titolo gratuito, degli spazi del Centro per manifestazioni dello stesso organizzate o patrocinate fino a un massimo di:

- tre giornate festive: dalle ore 8:30 alle ore 23:00
- tre frazioni di giornate festive: ore 8:30/12,00 - ore 14.00/23.00
- tre giornate feriali: dalle ore 8.30 alle ore 24.00
- tre frazioni di giornate feriali: ore 8.30/12.00 - ore 14.00/23.00

Sarà cura del Comune comunicare all'Associazione, con un anticipo di almeno 30 giorni, le date e gli orari di svolgimento di tali manifestazioni per le quali l'Associazione stessa dovrà garantire adeguato servizio (pulizia, apertura, chiusura, guardiania, ecc.)

Il Comune e l'Associazione potranno concordare, di volta in volta, un termine di preavviso inferiore. Detto utilizzo verrà concordato, in modo da non interferire con le attività dell'Associazione.

Art. 9 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio i seguenti oneri:

1. manutenzione ordinaria relativa agli impianti di riscaldamento, antintrusione (se presente) e antincendio;
2. manutenzione straordinaria degli spazi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
3. promozione delle attività tramite i canali comunali (compreso il sito internet).

Art. 10 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

All'Associazione compete:

1. il rimborso al Comune delle utenze relative alla erogazione di acqua potabile, energia elettrica e gas;
2. il pagamento della tassa rifiuti, secondo le disposizioni vigenti;
3. la garanzia e la copertura assicurativa, meglio declinate al precedente art. 6;
4. la redazione di un idoneo piano di evacuazione dell'edificio e l'obbligo di renderlo noto a tutti gli utenti del centro, rinnovando ogni anno l'informazione ai fruitori del centro;
5. la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e degli spazi pertinenziali;
6. inserire e disinserire il sistema di allarme, se presente;
7. la manutenzione ordinaria dei locali conferiti (ad eccezione di quanto indicato al punto 1 dell'art. 9), di ogni attrezzatura, impianto e arredo di proprietà comunale, comprensiva del verde pertinenziale al Centro e della eventuale gestione di attività inerenti la rimozione di ghiaccio e neve;
8. la tinteggiatura iniziale e finale dei locali assegnati in convenzione;
9. garantire l'accesso all'immobile al personale incaricato dal Comune per eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;
10. rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e di salute pubblica;

11. rispettare le eventuali prescrizioni stabilite dagli uffici comunali e munirsi delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività;
12. garantire opportuna sorveglianza durante lo svolgimento delle proprie attività;
13. ad utilizzare il bene per le finalità e con le modalità indicate nella presente convenzione e a non cedere ad altri l'utilizzo, anche parziale, del bene.

Art. 11 OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si obbliga a dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, completo di batteria, elettrodi per adulti e a metterlo nonché il manuale d'uso dello stesso.

L'Associazione si obbliga, altresì, a garantire la presenza di persone formate all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico nel corso delle proprie attività.

Art. 12 ALTRE PATTUZIONI

L'Associazione si impegna:

1. entro il 31 luglio di ogni anno, a trasmettere al Comune il bilancio di previsione per la gestione dell'esercizio dell'anno successivo e l'eventuale integrazione del Piano delle Attività triennale;
2. entro il 31 marzo di ogni anno, a trasmettere al Comune il bilancio consuntivo di gestione dell'anno precedente, contestualmente ad una relazione sull'andamento delle attività ed iniziative svolte.

Art. 13 REVOCA CONVENZIONE

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'Associazione nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza.

La presente convenzione potrà essere revocata, ad insindacabile giudizio del Comune, in caso di:

1. cessione dei locali da parte dell'Associazione ad altre associazioni, gruppi, enti o privati;
2. violazioni delle norme che la disciplinano, non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;
3. utilizzo dei beni oggetto della convenzione per usi diversi da quelli previsti;
4. mancata rendicontazione delle attività;
5. mancata presentazione dei bilanci;
6. arbitraria ed ingiustificata interruzione delle attività del Centro, non dipendente da causa di forza maggiore;
7. accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'Associazione o loro aventi causa, per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
8. mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune, in particolare per consumi relativi alle utenze e tasse, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida e previo coinvolgimento della Giunta comunale, al verificarsi delle eventualità sopra riportate, senza oneri a proprio carico.

L'Associazione ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso al Comune di almeno 6 mesi.

Art. 14 RINVIO

L'Associazione è tenuta a servirsi degli spazi, degli arredi e delle attrezzature con la cura del buon padre di famiglia, ed attenersi ai regolamenti comunali e al Codice Civile per quanto non previsto nella presente convenzione.

ART. 15 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice territorialmente competente, e cioè del Foro di Milano.

ART. 16 REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE _____

Il Legale Rappresentante

PER IL COMUNE DI SENAGO
La Responsabile dei Servizi
Scolastici, Sportivi e Culturali
Dott.ssa Rosa Sessa
